

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà (Atto n. 430)

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite XI e XII,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà (Atto n. 430);

rilevato che il provvedimento dà attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 15 marzo 2017, n. 33, recante una delega legislativa al Governo riferita all'adozione di norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali;

osservato che l'impianto del provvedimento recepisce le indicazioni contenute nel Memorandum d'intesa sottoscritto dal Governo e dall'Alleanza contro la povertà in Italia in merito all'attuazione della citata legge n. 33 del 2017;

considerate le osservazioni e le proposte di modifica avanzate dalle Regioni e dai comuni, riportate in allegato all'intesa sancita sul provvedimento, il 6 luglio 2017, dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

valutati gli elementi acquisiti nel corso delle audizioni informali svolte nell'ambito dell'esame del provvedimento;

giudicata positivamente la destinazione ai servizi sociali di almeno il 15 per cento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, così da rendere strutturale, oltre l'intervento previsto con il "Programma operativo nazionale (PON) Inclusione", il rafforzamento degli stessi servizi, i cui interventi sono considerati livelli essenziali delle prestazioni, insieme al beneficio economico;

valutata positivamente la spinta alla gestione associata dei servizi, che consentirà di rendere effettivo l'impianto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, i cui principi erano rimasti finora in buona parte inattuati;

sottolineato che attraverso il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 8 si dovrà progressivamente pervenire all'estensione della misura fino all'integrale copertura di tutti i nuclei familiari in condizioni di povertà e all'aumento della durata del beneficio economico;

ritenuto che i requisiti di residenza e di soggiorno di cui all'articolo 3, comma 1, debbano intendersi riferiti, come può desumersi dal tenore letterale della medesima disposizione, solo al componente del nucleo familiare che richiede la misura e non all'intero nucleo familiare;

considerata l'opportunità di superare le limitazioni previste dall'articolo 3, comma 2, lettera d), prevedendo il riconoscimento del beneficio economico in presenza di almeno un lavoratore di

età pari o superiore a 55 anni di età, in stato di disoccupazione, a prescindere dalla causa di tale stato e indipendentemente da una precedente occupazione;

rilevata l'esigenza che, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, si precisi che il progetto personalizzato deve essere comunicato dagli ambiti territoriali all'INPS contestualmente alla sua sottoscrizione;

considerata l'opportunità di valutare che, nel caso del finanziamento degli interventi e servizi per i senza dimora, di cui all'articolo 7, comma 9, l'erogazione delle risorse possa essere condizionata al soddisfacimento di taluni *standard* di servizio, quali le modalità di riconoscimento della residenza anagrafica per le persone senza dimora;

segnalata l'opportunità, con riferimento all'articolo 9, comma 5, di prevedere che la concessione condizionata del beneficio sia comunicata dall'INPS non solo agli ambiti territoriali, ma anche ai comuni interessati;

ravvisata l'opportunità che, analogamente a quanto disposto dall'articolo 9, comma 11, che prevede una semplificazione per l'attivazione delle tariffe agevolate per l'energia elettrica e il gas in favore dei nuclei familiari beneficiari del ReI, siano individuate in via generale modalità semplificate di accesso alle medesime tariffe sulla base delle dichiarazioni ISEE presentate dagli interessati;

evidenziata l'esigenza di valorizzare il coinvolgimento delle autonomie locali nella programmazione, a livello regionale, delle politiche sociali connesse al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale;

ritenuto che, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 6, sia opportuno precisare le forme di integrazione fra le misure regionali di contrasto alla povertà e il ReI, chiarendo che quest'ultimo potrà essere integrato da misure regionali con caratteristiche omogenee a quelle previste dalla misura nazionale;

segnalata l'opportunità di specificare, all'articolo 14, comma 7, secondo periodo, che l'atto chiamato a disciplinare i rapporti finanziari tra l'amministrazione regionale e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è una convenzione;

osservato che, al fine di assicurare un effettivo rafforzamento dei servizi sociali degli enti territoriali, anche in esito al monitoraggio previsto dall'articolo 15, comma 2, lettera *d*), si rende necessario introdurre specifiche deroghe ai divieti e alle limitazioni previsti dalla legislazione vigente per le assunzioni di nuovo personale nelle pubbliche amministrazioni al fine di consentire agli enti interessati un adeguato svolgimento dei compiti assegnati dal provvedimento in esame;

rilevata l'esigenza di verificare l'opportunità, in considerazione dei compiti attribuiti all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) dalla legislazione vigente e dall'articolo 15, comma 5, del provvedimento in esame, di prevedere un coinvolgimento del medesimo Istituto nelle attività dell'Osservatorio sulla povertà di cui all'articolo 16;

considerata l'opportunità, con riferimento all'articolo 21, commi 2 e 3, di prevedere che facciano parte della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, sullo stesso piano del Dipartimento delle politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero della salute e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ragione delle rispettive competenze;

segnalata l'opportunità di una revisione, sotto il profilo formale, della formulazione di alcune disposizioni del provvedimento, esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti **condizioni**:

all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: regione di competenza aggiungere le seguenti: , all'INPS ;

all'articolo 6, comma 8, aggiungere, in fine, le parole: nonché promuovendo, laddove possibile, anche il coinvolgimento attivo dei minori per la parte del progetto a loro rivolto;

all'articolo 7, comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: e servizi di prossimità;

all'articolo 7, comma 5, si preveda un termine massimo di 60 giorni per il trasferimento delle risorse per il potenziamento dei servizi dalle Regioni agli ambiti territoriali;

all'articolo 7, comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli interventi e i servizi di cui al presente comma sono oggetto di rilevazione da parte del sistema informativo di cui all'articolo 24 e di specifico monitoraggio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne dà conto nel Rapporto di cui all'articolo 15, comma 4;

all'articolo 8, comma 1, lettera c), dopo le parole: all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti: a partire da quelli con persone di età pari o superiore a 55 anni, prive dei requisiti di cui al medesimo articolo 3, comma 2, ;

all'articolo 8, comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: ; a decorrere dal terzo Piano il massimale del beneficio economico può essere elevato oltre detto ammontare;

all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente: l) il limite mensile di prelievo di contante mediante la Carta ReI, nonché le categorie di beni e servizi di prima necessità acquistabili mediante la medesima Carta;

all'articolo 8, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'estensione della platea è individuata prioritariamente tra i nuclei familiari con persone di età pari o superiore a 55 anni non già inclusi all'articolo 3, comma 2;

all'articolo 9, comma 2, sostituire le parole: entro dieci giorni con le seguenti: entro quindici giorni;

all'articolo 9, comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il possesso dei requisiti, anche ai fini della determinazione del beneficio, è verificato dall'INPS con cadenza trimestrale, ove non diversamente specificato, ferma restando la necessità di aggiornare l'ISEE alla scadenza del periodo di validità dell'indicatore;

all'articolo 10, comma 7, premettere le seguenti parole: A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 3,;

all'articolo 12, comma 11, aggiungere, in fine, le parole: nei casi di cui al comma 8, e decorsi sei mesi negli altri casi;

all'articolo 15, comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: ; nel monitoraggio delle criticità, specifica attenzione è rivolta alla presenza in organico di adeguate professionalità in materia sociale e alle ragioni delle eventuali carenze;

all'articolo 16, comma 6, lettera a), si preveda che il Rapporto biennale sulla povertà sia trasmesso alle Camere;

all'articolo 17, comma 2, si preveda che per i soggetti ai quali continua ad essere erogato il SIA venga consentito l'accesso al prelievo di contante entro il limite mensile di cui all'articolo 9, comma 7;

all'articolo 17, comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , fatta salva la fruizione del beneficio maggiore;

all'articolo 24, comma 1, si modifichi il nome dell'istituendo sistema informativo dei servizi sociali, che potrebbe assumere la denominazione di "Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS)", al fine di non ingenerare confusione tra l'istituendo "Nuovo sistema informativo dei servizi sociali (NSISS)" e il già esistente "Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS)" del Ministero della salute;

all'articolo 24, comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: del presente comma *con le seguenti:* del comma 7;

all'articolo 24, siano indicati i termini per l'adozione dei decreti di cui ai commi 9 e 10;

all'articolo 24, aggiungere, in fine, il seguente comma: 14. Le province autonome di Trento e di Bolzano adempiono gli obblighi informativi previsti dal presente articolo secondo procedure e modelli concordati con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto delle competenze

a esse attribuite, comunque provvedendo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

all'articolo 25, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per coloro che effettuano la richiesta del ReI nel mese di dicembre 2017 e non sono già beneficiari del SIA, l'ISEE deve essere aggiornato entro il termine del primo trimestre 2018;

all'articolo 25, aggiungere, in fine, il seguente comma: 7. Sono in ogni caso fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.